



COMUNE DI CASTEGGIO (PROVINCIA DI PAVIA)

Decreto n. 5 del 23/05/2019

OGGETTO: NOMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 2 – GESTIONE RISORSE

IL SINDACO

Ricordato che:

- ai sensi dell'art. 50 comma 10, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, spetta al Sindaco la nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi, nonché l'attribuzione e la definizione degli incarichi direzionali, ove necessario.
- ai sensi dell'art. 107, comma 2°, del D.Lgs. 267/2000 spettano ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi dell'Ente, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, non riservati espressamente dalla legge e dallo Statuto fra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo agli organi di governo dell'Ente o non rientranti fra le funzioni del Segretario o del Direttore Generale.
- ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni sopra richiamate possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili dei servizi indipendentemente dalla loro qualifica funzionale.
- che l'art. 11 del vigente Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi - Parte I, stabilisce che il Sindaco procede alla nomina dei responsabili di struttura secondo criteri di professionalità, in relazione agli obiettivi definiti dai programmi dell'amministrazione.
- gli artt. 13, 14 e 15 del nuovo CCNL 21/05/2018 Comparto Enti Locali in ordine alle aree di posizioni organizzative, ai criteri per il conferimento e revoca degli incarichi, nonché il relativo trattamento economico e delle retribuzione di risultato;

Dato atto:

- con delibera della Giunta Comunale 38 in data 21.03.2017 è stata approvata la parte I del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. L'assetto organizzativo del Comune – L'attribuzione di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi – I sistemi di coordinamento – L'esercizio delle funzioni di direzione – Le linee procedurali di gestione del personale.
- con delibera della Giunta Comunale n. 54 del 5/3/2019 sono state istituite le aree delle posizioni organizzative rientranti nella fattispecie di cui all'art. 13, comma 1, lett. a), del CCNL 21/05/2018 confermando la precedente struttura organizzativa dell'ente;
- che con delibera di Giunta comunale n. 56 del 5/3/2019 è stata approvata la metodologia pesatura e graduazione delle posizioni organizzative.
- che con delibera di Giunta comunale n. 102 del 21/05/2019 sono state approvate le schede di valutazione e graduazione (pesatura) delle posizioni organizzative.

Preso atto che:

- l'art. 13 del nuovo CCNL 21/05/2018 Comparto Enti Locali stabilisce che: *1. Gli enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato:*
a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
b) omissis
2. Tali posizioni possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D, sulla base e per effetto di un incarico a termine conferito in conformità all'art. 14. Nel caso in cui siano privi di posizioni di categoria D, la presente disciplina si applica:
a) presso i comuni, ai dipendenti classificati nelle categorie C o B;
b) omissis.
3. Gli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art.8 del CCNL del 31.3.1999 e all'art.10 del CCNL del 22.1.2004, già conferiti e ancora in atto, proseguono o possono essere prorogati fino alla definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative, successivo alla determinazione delle procedure e dei relativi criteri generali previsti dal comma 1 dell'art 14 e, comunque, non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del presente CCNL.
- l'art. 17 del nuovo CCNL 21/05/2018 Comparto Enti Locali stabilisce che: *Negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali, secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate dall'art. 13.*
- l'art.14 del sopra citato CCNL prevede che gli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative sono conferiti per un periodo massimo non superiore a 3 anni, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, con atto scritto e motivato, e possono essere rinnovati con le medesime formalità;

Considerato che l'importo destinato alla retribuzione della posizione organizzativa del Servizio 2 risulta essere pari ad euro 12.000,00, sulla base della delibera Giunta comunale n. 102 del 21/05/2019 con la quale sono state approvate le schede di valutazione e graduazione (pesatura) delle posizioni organizzative, al netto dell'importo pari al 20 % da destinare alla retribuzione di risultato così come determinato con delibera di Giunta Comunale 56 del 5/3/2019 e recepito nella contrattazione decentrata integrativa vigente;

Considerato che nello sviluppo della loro attività in ordine agli obiettivi assegnati annualmente sulla base del P.E.G.. (Piano Esecutivo di Gestione) a ciascuna struttura, i responsabili di struttura dovranno tradurre le singole attribuzioni in base a quanto disposto dall'art.107 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. e dall'art. 50 del vigente regolamento di organizzazione e strumenti operativi;

Rilevato che per una idonea configurazione organizzativa del personale, nel rigoroso rispetto del principio di netta separazione tra la funzione decisionale spettante agli organi elettivi, e la funzione gestionale spettante agli organi burocratici, occorre procedere all'individuazione dei soggetti cui conferire incarichi di vertice ai vari livelli di responsabilità previsti nella struttura organica ed in rapporto alle singole previsioni di legge;

Preso atto, che ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge e particolarmente del D.Lgs. 39 in data 08 aprile 2013 "Disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche Amministrazioni e presso gli Enti Privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012 n. 190" la Sig.ra De Filippi Cristina, non si trova in condizioni di inconferibilità e/o di incompatibilità ai fini dell'assunzione della nomina di responsabile di Servizio, con le correlate funzioni e Responsabilità di legge e contrattuali;

DECRETA

1) di nominare, per le motivazioni espresse in narrativa, Responsabile **Servizio 2 – Gestione Risorse** del Comune di Casteggio alla Sig.ra De Filippi Cristina, fino al 31 dicembre 2019.

2) di attribuire all'incarico un trattamento economico accessorio di € 12.000,00 su base annua determinata dalla pesatura effettuata del Nucleo di Valutazione in base ai criteri adottati dall'Ente con la delibera indicata in premessa, comprensivo del rateo della tredicesima mensilità da corrispondersi mensilmente contestualmente alla liquidazione delle competenze stipendiali. Tale trattamento assorbe ogni altra indennità prevista dal contratto, compreso il compenso per il lavoro straordinario;

3) al dipendente compete anche una retribuzione di risultato nella misura del 20 % dell'indennità di posizione attribuita pari a quanto riportato nella deliberazione di Giunta Comunale 56 del 5/3/2019

avente per oggetto “Metodologia di pesatura e graduazione delle posizioni organizzative” e della contrattazione decentrata integrativa vigente.

4) il presente Decreto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Gestione Risorse, per gli adempimenti di competenza.

5) di disporre che il presente Decreto sia pubblicato all’albo pretorio dell’ente per 15 giorni e sul sito internet dell’Ente sezione Amministrazione trasparente.

Il Sindaco

CALLEGARI Lorenzo

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate